



# COMUNE DI POVIGLIO

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche)**

- **Approvato dal Consiglio Comunale in data 24/07/2013 con deliberazione n. 31**
- **Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31/07/2014, n. 36**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/10/2014, n. 58**
- **Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 06/07/2015 n. 20**
- **Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/04/2016 n. 14**
- **Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/02/2017 n. 11**
- **Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15/02/2018 n. 3**
- **Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20/12/2018 n. 50**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30/09/2020 n. 22**
- **Confermato per il 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31/03/2021 n. 9**
- **Confermato per il 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31/05/2022 n. 14**
- **Confermato per il 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31/05/2023 n. 17**

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Aliquota addizionale Irpef - Introduzione del sistema ad aliquota unica

Art. 3 - Fascia di esenzione

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Modalità di applicazione

Art. 6 - Modalità di versamento dell'imposta - Adempimenti per i sostituti di imposta e per i soggetti privati

Art. 7 - Pubblicazione e informativa

Art. 8 - Disposizioni finali

Allegato "A"

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' Irpef di cui all' art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall' art. 1 commi 142,143,144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

## **Articolo 2 - Aliquota addizionale Irpef - Introduzione del sistema ad aliquota unica<sup>1</sup>**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è fissata a partire dall'esercizio finanziario 2020, nell'aliquota unica nella **misura di 0,80%**.

## **Articolo 3 - Fascia di esenzione**

L'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta se il reddito complessivo ai fini Irpef è inferiore o uguale a euro 11.000,00 (Soglia di esenzione)\*. Qualora il reddito complessivo ai fini Irpef superasse la fascia di esenzione, l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile.

## **Articolo 4 - Soggetti passivi**

L'addizionale è dovuta dai cittadini aventi domicilio fiscale nel Comune di POVIGLIO alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

## **Articolo 5 - Modalità di applicazione**

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli eventuali oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. 917/86.

## **Articolo 6 - Modalità di versamento dell'imposta- Adempimenti per i sostituti d'imposta e per i soggetti privati**

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 600/73 e s.m. dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- a) L'imposta viene versata dal sostituto d'imposta per conto del dipendente/contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - b) Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato a favore del Comune di Poviglio, mediante utilizzo del modello F24 e le somme riversate per il tramite dell'Agenzia delle Entrate sul conto di tesoreria comunale;
  - c) L'acconto è fissato nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini
-

## Allegato "A"

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

- d) Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui alla lettera a), si assume nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;<sup>2</sup>
- e) Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale calcolato sull'aliquota vigente per l'anno in corso è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione;
- f) Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef da parte di soggetti privati è effettuato in acconto e a saldo con il modello F24 di cui al decreto legislativo n. 241/97.

### **Articolo 7 - Pubblicazione e informativa**

Il Servizio Finanziario del Comune di Poviglio, con l'ausilio dell'Ufficio Tributi Unionale provvederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione della delibera comunale concernente sia l'approvazione del regolamento sia l'approvazione dell'aliquota unica, secondo le modalità del D.M. 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 8 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare l'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall' art. 1 commi 142,143,144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dalla legge finanziaria 2008 n. 244/2007.
  2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
-